

ALLEGATO A
N. 35096 di repertorio
12680 # Scelta

GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, OFM Conv.
Arcivescovo - Vescovo di Treviso

Prot. n. 860/15/PG

DECRETO

Visto lo Statuto della Fondazione di culto e religione denominata "Piccolo Rifugio" con sede in Via Dante Alighieri n. 7 a San Donà di Piave (Venezia), di cui all'atto pubblico in data 3 ottobre 1995;
considerato che la Fondazione è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ai termini degli articoli n. 5 e 6 della legge 20 maggio 1985 n. 222, ed è iscritto nel registro delle persone giuridiche;
vista la richiesta dell'Istituto secolare "Volontarie della carità" dal quale la Fondazione promana di precisare alcuni aspetti dello Statuto;
viste la proposta di modifiche non sostanziali di predetto Statuto da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione, come indicato nella lettera datata 1 dicembre 2014;
accolte le osservazioni della Prefettura di Venezia, prot. n. 1436/05/Area IV, in data 11 maggio 2015;
con il presente decreto

**promulgo lo Statuto
della Fondazione di culto e religione denominata "Piccolo Rifugio"**

qui allegato.

Con l'auspicio che anche grazie al rinnovato Statuto la Fondazione possa continuare a perseguire gli scopi indicati all'articolo n. 2, affrontando le esigenze richieste dal momento presente ma mantenendo integro lo spirito che animò Lucia Schiavinato nell'avviare così importante e benefica istituzione.


Treviso, 31 maggio 2015



Gianfranco A. Gardin

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN

Giuliano Brugnotta
Mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile



P.S. Con n. 1 allegati,

Silvia Pazzan
Donatella
Luca Basso

Gabriella Basso

Luca Basso

Alfredo

Alfredo

STATUTO

della Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio

PREMESSA

Spinta dall'ardente carità verso gli anziani, i bimbi abbandonati e i portatori di handicap fisici e psichici, nel Natale del 1935, Lucia Schiavinato dava inizio all'esperienza del "Piccolo Rifugio". Contemporaneamente si riuniva intorno a lei un gruppo di giovani che l'accompagnavano in questo suo impegno. Nasceva così la fondazione "Piccolo Rifugio" eretta canonicamente in Vittorio Veneto, il 25 agosto 1959 dall'ordinario del luogo del tempo mons. Albino Luciani, che d'accordo con la fondatrice nominava anche il primo consiglio di fondazione da lei stessa presieduto; e il Pio Sodalizio "Volontarie della Carità" eretto canonicamente il 16 giugno 1949 dal Vescovo di Treviso Mons. Antonio Mantiero.

In seguito, mentre la fondatrice continuava ad ispirare le modifiche statutarie della fondazione, che si rendevano necessarie a causa delle nuove circostanze di vita, il Pio Sodalizio veniva eretto canonicamente in "Istituto Secolare Volontarie della Carità" il 18 febbraio 1968, nella diocesi di Verona dal Vescovo Mons. Giuseppe Carraro, e riconosciuto di diritto pontificio con decreto del 15 agosto 1999 dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

I membri di questo Istituto, hanno avuto un ruolo essenziale nella nascita e nello sviluppo delle opere e attività della Fondazione e tuttora ne garantiscono la fedeltà al comune carisma. Pertanto la Presidente e il Consiglio dell'Istituto Secolare "Volontarie della Carità", in comunione di intenti con i diversi ordinari dei luoghi in cui si trovano le opere della fondazione, hanno il compito di vigilare sulla fedeltà della stessa alla sua ispirazione cattolica, ed alla volontà di cooperare per la realizzazione del carisma fondazionale.

Art.1) Costituzione della Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio

È costituita in ente morale, con sede in San Donà di Piave (Provincia di Venezia), in via Dante Alighieri n. 7, la Fondazione autonoma di culto e religione denominata "Piccolo Rifugio", disciplinata secondo le leggi canoniche e civili in materia.

La Fondazione costituisce ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Art. 2) Scopi della Fondazione

Gli scopi della Fondazione sono:

- a) lo sviluppo della pietà eucaristica, in particolare l'adorazione del SS. Sacramento, quale espressione di riconoscenza all'amore gratuito di Dio e stimolo ad una risposta nel servizio ai fratelli più disagiati;
- b) la promozione e/o gestione, in proprio e/o tramite terzi, di comunità famigliari dove persone disabili trovino accoglienza, attenzione, assistenza, valorizzazione. Il numero e le caratteristiche delle persone da accettare dovranno essere tali da permettere in ogni casa un'atmosfera di famiglia, di conoscenza e di aiuto reciproco;
- c) l'attenzione ad altre forme di disagio in linea con gli scopi e lo spirito fondante;
- d) l'impegno a promuovere azioni di sostegno alle opere missionarie dell'Istituto secolare Volontarie della Carità, in particolare con l'aiuto da prestare alle Volontarie che si recano nei territori di missione;
- e) l'assistenza dei membri anziani dell'Istituto, che hanno operato nei Rifugi;

- f) la formazione spirituale e professionale del personale operante nelle strutture ed il sostegno ai famigliari degli ospiti;
- g) la promozione e la gestione di proposte formative, sia culturali che spirituali per quanti si accostano all'esperienza dei Piccoli Rifugi";
- h) le attività divulgative che permettano di far conoscere le attività della Fondazione;
- i) lo svolgimento di ogni altra attività complementare o rafforzativa di quelle precedenti, che sarà ritenuta idonea ed opportuna, anche su suggerimento dell'autorità ecclesiastica.

Art. 3) Requisiti e competenze della Fondazione

La Fondazione, quale ente morale, è capace di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni mobili ed immobili, pertanto può accettare eredità e donazioni, conseguire legati, con l'osservanza delle norme del diritto canonico e di quelle del diritto civile italiano, in quanto applicabili. Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà utili e necessarie per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 4) Composizione del Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione che, nel perseguire gli scopi statutari così come delineati all'art. 2, deve agire in unità di intenti con la Presidente e il Consiglio dell'Istituto secolare Volontarie della Carità.

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri: un presidente, un vicepresidente e tre consiglieri. Essi durano in carica cinque anni, possono essere confermati e non hanno diritto a nessun compenso per la loro opera, fatto salvo il rimborso alle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

In caso di dimissioni, di morte o comunque di inabilità permanente di uno dei membri del Consiglio di amministrazione, per reintegrarne la composizione fino alla scadenza del mandato collegiale, il sostituto viene nominato dal vescovo di Treviso su presentazione di almeno due nominativi da parte della Presidente dell'Istituto secolare Volontarie della carità. I presentati per il subentro debbono avere le caratteristiche enumerate al successivo art. 5.

Art. 5) Nomina del Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal vescovo di Treviso su presentazione di almeno sette nominativi da parte della Presidente dell'Istituto secolare Volontarie della Carità, la quale deve effettuare la scelta tra persone che siano idonee. Si reputano tali quelle dotate:

- a) di un profilo spirituale, morale ed ecclesiale conforme al Vangelo e agli insegnamenti ecclesiali;
- b) di conoscenza e stima del carisma dell'Istituto secolare Volontarie della Carità;
- c) di adeguata capacità amministrativa.

Il vescovo, dopo la presentazione data per iscritto, effettuerà la nomina tenendo conto dell'ordine di presentazione proposto.

Art. 6) Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il presidente e il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per malattia. Se anche il vicepresidente sia assente o impedito per malattia, esso è sostituito dal consigliere più anziano per età.


Il segretario del Consiglio potrà essere nominato, dal Consiglio medesimo, al suo interno o al di fuori dei propri componenti. In tale ultimo caso esso sarà privo del diritto di voto e, con la nomina, ne saranno determinati la durata dell'incarico, i poteri ed il compenso.

Il segretario cura: a) la convocazione del Consiglio di amministrazione, su ordine del presidente o di chi lo sostituisce; b) la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione; c) la conservazione dei documenti e delle scritture della Fondazione.

Art. 7) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Silvia Fezzan
 Teresa
 Roberto

Epriella Boreto
 Mr. G...
 D...
 D...



Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria in relazione al raggiungimento degli scopi statutari. Per realizzare questi scopi il Consiglio fisserà obiettivi concreti e ne appurerà periodicamente il conseguimento.

Il Consiglio può delegare alcuni propri poteri o alcune proprie competenze, per materie e tempi definiti seppur rinnovabili, determinandone se del caso il compenso.

Il Consiglio potrà nominare uno o più direttori amministrativi e/o responsabili, preposti a singole attività, che potranno partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Le loro competenze potranno essere determinate da apposite disposizioni deliberate dal Consiglio.

Art. 8) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci; esso è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono validamente assunte se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede. Oltre alle riunioni necessarie per l'approvazione dei bilanci, il Consiglio di amministrazione è convocato ogniqualvolta chi lo presiede lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altro mezzo simile che ne attesti la ricezione purché all'utenza comunicata dal destinatario ed espressamente indicata nei libri sociali) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma purché sempre con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 9) Bilanci preventivi e consuntivi

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo annuale entro il mese di Aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo annuale è accompagnato da una relazione contenente il programma dell'attività futura. Al bilancio consuntivo sarà allegata una illustrazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti in rapporto al programma enunciato, evidenziando il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati.

Art. 10) Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la Fondazione ad ogni effetto di legge. Per la rappresentanza della Fondazione, il presidente può farsi sostituire da un consigliere di sua scelta, al quale deve conferire speciale e pubblico mandato con procura. In caso di assenza o impedimento per malattia del presidente, la rappresentanza spetta al vice presidente. Verso i terzi, l'apposizione della firma da parte del vice presidente è idonea a documentare l'assenza o l'impedimento per malattia del presidente.

Art. 11) Rapporti tra la Fondazione e l'Istituto secolare delle Volontarie della Carità

Al fine di realizzare la collaborazione tra la Fondazione e l'Istituto secolare Volontarie della carità, sarà invitata a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, la Presidente pro-tempore dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione, in accordo con la Presidente dell'Istituto secolare Volontarie della Carità, disporrà, per il raggiungimento degli scopi statutari, la collocazione più conveniente dei membri dello stesso Istituto nelle diverse sedi della Fondazione. La loro presenza e le loro funzioni potranno essere regolate da apposita convenzione scritta.

Art. 12) Assistente ecclesiastico

Per la cura e l'animazione spirituale della Fondazione il Vescovo di Treviso nomina un Assistente ecclesiastico, previa consultazione della Presidente dell'Istituto secolare "Volontarie della Carità". Esso dura in carica cinque anni e può essere confermato.

L'Assistente ha diritto di essere presente a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Dei suoi pareri, pur se non vincolanti, dovrà essere fatta menzione, nei verbali del Consiglio, quando l'argomento in discussione investa questioni religiose o morali o comporti rapporti con l'autorità ecclesiastica.

Art. 13) Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio di revisori dei conti è formato da tre componenti, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori dei conti. Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Presidente dell'Istituto secolare Volontarie della carità, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi apposito verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene riportato nell'apposito libro.

Art. 14) Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili indicati nell'elenco allegato oltre che da altri beni mobili individuati con atto straordinario di amministrazione. Esso potrà essere incrementato per effetto di successive donazioni di beni mobili ed immobili che pervenissero conformemente agli scopi statutari e a seguito di delibera di accettazione del Consiglio di amministrazione.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni canoniche, i beni patrimoniali potranno essere ceduti in tutto o in parte senza necessità di modifiche statutarie, purché si garantisca il mantenimento di una dotazione patrimoniale sufficiente per il raggiungimento dei fini.

Art. 15) Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto all'Istituto secolare Volontarie della Carità, se esistente al momento dell'estinzione.

Se non più esistente, i beni immobili e mobili saranno devoluti ai vescovi diocesani sul cui territorio questi si trovano i quali decideranno la destinazione preferendo altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 16) Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme canoniche e civili che disciplinano la materia, avendo particolare riguardo delle norme canoniche relative ai controlli sull'amministrazione dei beni ecclesiastici.


Treviso, 31 maggio 2015



+ *Gianfranco A. Gardin*

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN

Giuliano Brugnatto
Mons. GIULIANO BRUGNATTO
Cancelliere Vescovile



Silvia Fazzari
Carerato
Carlo Fazzari

Gabriella Baccato
by: Cuff
Alberto